



Comune di Castelletto sopra Ticino

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 2 .02.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 5.12.2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1
Principi generali

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, *e successive modifiche o integrazioni*.
2. *Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.*

Art. 2
Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 *e s.m.i.*
2. *Ai sensi dell'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto il comma 15 quater, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.*
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, **ivi comprese le locazioni turistiche**, ubicate nel territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino.
4. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture, alberghiere ed extra alberghiere, che offrono alloggio. Rientrano fra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismo, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Art. 3
Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castelletto Sopra Ticino, per il turismo, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4
Soggetto Passivo e Responsabile degli obblighi tributari
(art. 4 comma 1 ter d. Lgs. 23/2011 modificato dal D.L. 34/2020 convertito in Legge. 77 del 17 luglio 2020)

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti all'anagrafe del Comune di Castelletto Sopra Ticino.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari di riscossione e versamento è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. L'imposta può essere altresì assolta cumulativamente e preventivamente dall'organizzatore di congressi, convention, viaggi di gruppo.
4. *Della riscossione dell'imposta di soggiorno il gestore deve rilasciare ricevuta al soggetto passivo dell'imposta ospite della struttura. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari il riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa dal soggetto gestore responsabile della struttura può essere*

richiesta tramite PAgoPA in alternativa al versamento alla Tesoreria Comunale tramite bonifico o POS;

Art. 4 bis

Il Responsabile del tributo

1. I gestori, i soggetti operanti presso le strutture ricettive, **e delle altre tipologie di strutture come individuate dall'art. 2 del presente regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime**, incaricati sulla base del presente regolamento comunale previsto dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011 e s.m.i., **ai sensi dell'art. 180 comma 3 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 e dell'art. 5 quinquies del D.L. 146/2021 convertito con Legge 215/2021, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e in caso di omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del d. Lgs. 471/1997.**

Art 4 ter

1. L'Amministrazione comunale individua la figura professionale incaricata della puntuale e tempestiva verifica della corretta gestione svolta per la riscossione dell'imposta di soggiorno.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della giunta Comunale
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
3. Nelle strutture di cui all'articolo 2 l'imposta è applicata sino ad un massimo di 30 pernottamenti.

Art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta
 - a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) **gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti;**
 - e) **i portatori di disabilità regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali, quali portatori di disabilità e beneficiari dell'indennità di accompagnamento o di un accompagnatore;**
 - f) **i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;**
 - g) **gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che pernottano per esigenze di servizio;**

- h) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;*
i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che svolge attività lavorativa.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 7 Riduzioni

1. E' applicata una riduzione pari al 30% dell'imposta per i soggetti passivi facenti parte di un gruppo di almeno 25 persone, che pernottano in alberghi a 3 e 4 stelle.

Art. 8 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza **al soggetto passivo ospite**, per il successivo versamento al Comune di Castelletto Sopra Ticino. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati ed i singoli nuclei familiari, con indicazione del numero dei componenti i gruppi o il nucleo familiare, soggetti passivi dell'imposta.

3. Il gestore della struttura dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate e trasmettere al Comune la comunicazione mensile prevista al successivo art. 9 del presente Regolamento.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Castelletto Sopra Ticino delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo **mediante procedura telematica: PagoPA, versamento in Tesoreria Comunale tramite POS o bonifico bancario.**

5. Le somme da versare inferiori ad € 50,00 potranno essere sommate al versamento **relativo al mese successivo** dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 9 Obblighi dei gestori delle strutture

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti. I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno che possono evolvere in modalità di autenticazione più sicure quali il sistema di identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Carta di Identità Elettronica (CIE).

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al

precedente articolo 6, le eventuali riduzioni in base al precedente articolo 7, l'imposta dovuta, gli estremi del versamento di cui al precedente articolo 8, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa, eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.

3. La Comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il **giorno** 15 del mese successivo a quello di riferimento.

4. La Dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 del D. L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità disciplinate dal richiamato art. 180, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ed esclusivamente in via telematica.

5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari.

Art. 10 Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27.12.2006, n. 296 **e di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 9 **al fine della tempestiva validazione dei versamenti mensili previsti all'articolo 8.**

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- **disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Locale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari**
- **chiedere, anche ai fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13 quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.**
- **al fine di quantificare l'importo dovuto svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.**

4. L'omesso versamento dell'imposta di soggiorno costituisce materia di obbligo di denuncia di danno erariale alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Art. 11 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate in base ai principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 9 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

5. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività, si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.

Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 9 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689/1981.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a **12** euro.

Art. 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/1992.

Art. 15
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.